

CIG 97829097E4

Procedura ordinaria sopra soglia (ex art. 60 d.lgs. 50/16) nei settori speciali da affidarsi al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di contratto pubblico di servizi

SCHEMA DI CAPITOLATO CONTRATTO

Servizi di welfare aziendale a favore del personale dipendente

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.,

tra

la Società **FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.**, in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata dal dott. Stefano Masola, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della FER;

e

_____ con sede legale a _____ in via _____ n. __, codice fiscale e partita I.V.A. _____, in seguito indicata per brevità **IMPRESA**, rappresentata nel presente atto dal Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, come risulta dalla documentazione allegata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E RINVII

L'iniziativa è intrapresa da FER al fine di intraprendere un miglioramento del benessere dei propri dipendenti attraverso l'istituzione di un piano di welfare aziendale con l'intento di ampliare e sviluppare quanto già previsto dall'Accordo

Integrativo Aziendale e dal CCNL vigenti nonché, in via opzionale, quanto eventualmente potrà discendere in sede di successiva ridiscussione di tali accordi e altri accordi con le OO.SS.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, la seguente documentazione che l'IMPRESA dichiara di ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna:

- Il bando FER e tutta la documentazione ad essa allegata con la quale è stata indetta procedura "CIG 97829097E4 – Servizi di welfare aziendale a favore del personale dipendente";
- la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto;
- la documentazione comunque acquisita agli atti FER in merito alla procedura in argomento.

ART. 2 – OGGETTO

FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, la progettazione, predisposizione, gestione ed adeguamento del Piano di *fringe e flexible benefit* (di seguito "Piano") in favore del personale in servizio a FER (di seguito anche "dipendente" ovvero "lavoratore") ovvero soggetti da questi indicati (di seguito anche "fruitore"), in grado di rispondere più efficacemente alle differenti esigenze del personale stesso, con un approccio flessibile in linea con le tendenze evolutive del settore nonché della normativa fiscale.

L'adesione al piano *welfare* avverrà ad insindacabile giudizio del singolo lavoratore, mediante la conversione, integrale o parziale, delle somme a questi riconosciute a titolo di premio di produzione e, eventualmente, laddove vi fosse

una ridiscussione dei contratti di lavoro (CCNL, Il livello e altri accordi con le OO.SS.), quanto discendente da tali pattuizioni.

In particolare, il servizio concerne le seguenti attività specialistiche:

A. l'analisi e la valutazione della platea dei possibili soggetti coinvolti e delle esigenze di questi. Tale attività sarà svolta sia in fase di prima attuazione e progettazione del piano che, con cadenza _____, per tutta la durata contrattuale al fine di garantire una costante adeguamento del piano con le esigenze dei lavoratori;

B. progettazione di un piano *welfare*, tale da conseguire il maggior beneficio fiscale per FER ed i propri dipendenti. Il piano *welfare* completo, personalizzato sulle esigenze dei lavoratori, modulare, programmato, ispirato all'ottimizzazione della proposta, prevede i seguenti servizi erogati/fruibili in favore del lavoratore, ovvero, previa istanza del lavoratore, in favore di un fruitore da esso individuato:

i. Coperture assicurative per malattia, infortunio, LTD, vita;

ii. Salute, spese mediche, spese odontoiatriche, prodotti e beni per assistenza sanitaria (compresi alimenti, integratori etc.);

iii. Buoni spesa carburante e *shopping e-commerce*;

iv. Cultura, ingressi (musei, mostre e spettacoli etc.), tempo libero;

v. Benessere della persona (compresi prodotti per la cura del corpo), cure termali, sana alimentazione (compresi alimenti per celiaci, intolleranze, etc.);

vi. Viaggi, turismo, intermediazione turistica;

vii. Sport, palestra, spese per attrezzi e materiale sportivo;

viii. Istruzione, università, spese scolastiche e formazione (compresi familiari);

ix. Assistenza alla famiglia (bambini, anziani, disabili etc.);

x. Spese per personale destinato alla cura della casa;

xi. Spese per la cura di animali domestici;

xii. Trasporti e mobilità (compresi acquisto mezzi quali bici, monopattini etc.);

xiii. Previdenza complementare, piani pensionistici integrativi, fondo pensione;

xiv. Rimborso per interessi mutuo e finanziamenti;

xv. Rimborso, ove possibile, delle utenze domestiche;

xvi. Altri su proposta dell'IMPRESA.

Il piano dovrà indicare le modalità di erogazione (di cui la successiva lett. C), per ogni tipologia di servizio. In caso di più modalità di erogazione dovrà indicare la ripartizione delle modalità di erogazione (individuandone il *range* di percentuale massima e minima per ciascuna modalità di erogazione).

C. Messa a disposizione del piano *welfare*, a mezzo applicativo dedicato (di cui il successivo art. 8). I servizi, nel limite massimo che consenta il conseguimento dei benefici fiscali, saranno resi fruibili dall'IMPRESA nelle seguenti modalità ordinate per gradimento di FER (come meglio descritte al successivo art. 9):

i. servizi e le prestazioni offerti in forma diretta sul Portale (tra cui a titolo esemplificativo: servizi assicurativi, previdenza complementare, abbonamenti, scuola estiva, etc.);

ii. buoni spesa e/o carburanti, voucher, ticket, etc. che consentono, entro limiti di importo fissati da questi, una spesa per determinate categorie di prodotti/servizi (ticket spesa per servizi benessere, voucher trasporto, buoni spesa libro, etc.) con scadenza minima annuale e possibilità di rinnovo per pari durata;

iii. rimborso delle spese sostenute, nei casi e nei limiti in cui sia ammissibile tale forma di *welfare* (tra cui a titolo esemplificativo: interessi mutuo e

	finanziamenti, bollette utenze, spese sanitarie, istruzione, etc.);	
	iv. convenzioni con soggetti terzi a prezzo agevolato, eventuali servizi	
	aggiuntivi, alle convenzioni, agli sconti e alle agevolazioni relativi alle più	
	ampie categorie merceologiche, riservati ai beneficiari e fruibili, indicando in	
	tal caso lo sconto praticato dall'esercente e il listino di riferimento (tra cui a	
	titolo esemplificativo: convenzioni viaggio, convenzioni con palestre,	
	ingressi ridotti musei e teatri, etc.).	
	D. gestione del piano <i>welfare</i> sia nei confronti dei dipendenti FER che degli	
	esercizi convenzionati;	
	E. somministrazione al personale FER di un numero minimo di 50 questionari di	
	gradimento per semestre per la valutazione dell'andamento del servizio,	
	raccolta degli esiti, messa a disposizione dei dati a FER;	
	F. identificazione e valutazione di azioni correttive per il miglioramento costante	
	del servizio, adeguamento della proposta alle esigenze dei lavoratori e	
	riduzione dei costi in capo a FER;	
	G. collaborazione ed assistenza con le strutture FER con servizi di consulenza	
	specialistica in ambito <i>welfare</i> volti al conseguimento di vantaggi fiscali (per	
	FER e per i propri dipendenti) con redazione di pareri, assistenza e consulenza	
	ai servizi aziendali;	
	H. individuazioni di azioni da realizzare al fine di ampliare la platea dei lavoratori	
	che aderiscono all'iniziativa;	
	I. Esclusivamente su richiesta di FER, predisposizione, di programmi	
	previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale;	
	J. Segnalazione di nuove e/o diverse modalità di erogazione di piani <i>welfare</i> che	
	dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;	

K. Reportistica sullo stato dell'arte con possibilità di estrazione dati da remoto e

servizio di segnalazione preventiva e tempestiva delle scadenze;

L. servizi accessori ed aggiuntivi indicati dall'IMPRESA in sede di offerta.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Importo complessivo massimo fissato in Euro 4.100.000,00 (da intendersi al netto di eventuali oneri previdenziale e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti), fermo restando il limite massimo d'importo eventualmente aumentato ai sensi dell'art.

106 comma 12 del D.lgs. 50/16 ove ne ricorrano i presupposti con espressa menzione del caso in cui con il rinnovo contrattazione collettiva ovvero con il contratto integrativo si prevedessero prestazioni *welfare*, FER ha facoltà di esercitare opzione contrattuale per l'erogazione di tali servizi; tale eventualità potrà del pari intervenire ove vi siano modifiche della platea dei soggetti beneficiari dei servizi *welfare*. Gli importi sono così distinti:

PARTE PRINCIPALE:

A. prima annualità contrattuale:

i. € _____ per la realizzazione e setup del portale, realizzazione delle anagrafiche del personale, attivazione delle convenzioni;

ii. € _____ per licenza e canone annuo per la manutenzione e le evolutive del portale;

iii. € 630.000,00 importo massimo premi produzione destinabile per servizi *welfare*.

iv. EVENTUALE OPZIONE di € 300.000,00 importo massimo per servizi *welfare* aggiuntivi erogabili a seguito rinnovo contrattazione collettiva ovvero rinnovo contratto integrativo;

B. seconda annualità contrattuale:

	i. € _____ per licenza e canone annuo per la manutenzione e le evolutive del portale;	
	ii. € 630.000,00 importo massimo discendente da premi produzione destinabile per servizi welfare;	
	iii. EVENTUALE OPZIONE di € 420.000,00 importo massimo per servizi welfare aggiuntivi erogabili a seguito rinnovo contrattazione collettiva ovvero rinnovo contratto integrativo;	
	EVENTUALE RINNOVO:	
	C. terza annualità contrattuale:	
	i. € _____ per licenza e canone annuo per la manutenzione e le evolutive del portale;	
	ii. € 630.000,00 importo massimo discendente da premi produzione destinabile per servizi <i>welfare</i> ;	
	iii. EVENTUALE OPZIONE di € 420.000,00 importo massimo per servizi <i>welfare</i> aggiuntivi erogabili a seguito rinnovo contrattazione collettiva ovvero rinnovo contratto integrativo.	
	D. quarta annualità contrattuale:	
	i. € _____ per licenza e canone annuo per la manutenzione e le evolutive del portale;	
	ii. € 630.000,00 importo massimo discendente da premi produzione destinabile per servizi <i>welfare</i> ;	
	iii. EVENTUALE OPZIONE di € 420.000,00 importo massimo per servizi <i>welfare</i> aggiuntivi erogabili a seguito rinnovo contrattazione collettiva ovvero rinnovo contratto integrativo.	
	L'importo effettivamente erogato è strettamente connesso alle scelte operate dai	

lavoratori e pertanto, potendo subire variazioni, è da considerarsi quale massimo importo erogabile: tale condizione è nota all'IMPRESA che nulla potrà avere a che pretendere e non potrà richiedere alcun compenso nel caso in cui i dipendenti, a proprio insindacabile giudizio, decidano di non aderire, *in toto* ovvero in parte, al piano.

La remunerazione per l'IMPRESA è determinata sulla base della aliquota provvigionale, ricompresa negli importi erogati, del _____ , ___% (_____ virgola _____ per cento) sul valore nominale dei servizi erogati come da offerta economica presentata in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto. Contratto a misura (pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive quantità fornite).

Ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari servizi consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, in particolare, nel caso in cui con il rinnovo contrattazione collettiva ovvero con il contratto integrativo e altri accordi con le OO.SS. si prevedessero prestazioni *welfare*, FER, esercitando diritto di opzione, ha facoltà di affidare all'IMPRESA tali servizi alle medesime condizioni del presente contratto. La medesima opzione potrà essere esercitata da FER ove vi siano modifiche della platea dei soggetti beneficiari dei servizi *welfare* (sia in termini di variazioni del personale che in termini di vantaggi economici a questi attribuiti).

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Il servizio avrà decorrenza dalla messa a disposizione del piano *welfare*.

L'incarico scadrà 24 mesi dopo la sottoscrizione. L'eventuale rinnovo potrà essere

disposto da FER a pari condizioni entro 30 giorni dalla precedente scadenza e per

la durata di ulteriori 24 mesi.

In caso di mancato esercizio da parte di FER dell'opzione di rinnovo è in ogni

caso escluso per l'IMPRESA il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a

qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Nelle more dell'affidamento del nuovo servizio, allo scadere dei termini di cui sopra,

FER potrà esercitare unilateralmente la facoltà di prorogare il presente per ulteriori

180 giorni.

In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale,

l'IMPRESA, su richiesta di FER, si impegna comunque ad assicurare la

prosecuzione delle proprie attività, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e

consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze a FER al

successivo gestore del servizio.

ART. 5 – ESERCIZI CONVENZIONATI

Per tutta la durata del contratto, L'IMPRESA si obbliga ad applicare agli esercizi

convenzionati successivamente alla data di presentazione dell'offerta una

commissione non superiore all'aliquota provvigionale di cui l'art. 3 del presente

contratto. Per i soli esercizi convenzionati antecedentemente alla data di

partecipazione alla procedura potranno essere mantenute invariate le condizioni

preesistenti.

Per il pagamento degli esercizi convenzionati è stabilito un termine massimo di 30

giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura. In caso di ritardi eccedenti

il sessantesimo giorno, è facoltà dell'esercizio commerciale richiedere, il un

intervento sostitutivo a FER, che in tal caso provvederà a liquidare le spettanze,

dandone comunicazione all'IMPRESA e decurtando i relativi importi in occasione

del primo pagamento utile.

Gli esercizi garantiscono che i servizi saranno resi a prezzi non superiori a quelli dagli stessi praticati sul mercato. Eventuali difformità rispetto la presente condizione daranno luogo all'esclusione dell'esercizio dalla rete degli esercizi, per almeno un anno.

È facoltà di FER richiedere di escludere dalla rete di fornitori convenzionati gli esercizi segnalati dai dipendenti/fruitori per episodi di condotte non idonee ovvero abbiano fornito servizi con bassi standard qualitativi.

Le disposizioni di cui al presente articolo dovranno essere rese note dall'IMPRESA agli esercizi convenzionati con apposita comunicazione: la mancata comunicazione comporterà quanto previsto all'art. 13 lett. d).

Sarà facoltà di FER effettuare controlli a campione sul processo per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – PAGAMENTI

L'IMPRESA maturerà corrispettivi in funzione delle prestazioni effettivamente rese nei confronti dei dipendenti FER, ovvero dei fruitori da essi individuati, sino al concorrere della cifra massima riconosciuta da FER in favore del singolo dipendente e da questi destinata al piano *welfare*: nessun rimborso sarà riconosciuto all'IMPRESA in relazione a operazioni o acquisti eccedenti l'importo riconosciuto al lavoratore e da questi destinato al piano, nonché, per le componenti vincolate del Credito *welfare*, in relazione a operazioni o acquisti non riferibili alle causali di spesa e ai fruitori previsti dal presente.

Gli importi saranno liquidati secondo il seguente scadenziario:

- i. Per le somme dovute per la realizzazione e setup del portale, realizzazione delle anagrafiche del personale, attivazione delle convenzioni: saranno liquidati

	all'avvenuta messa a disposizione del piano sulla piattaforma;	
	ii. Per le somme dovute per la licenza d'uso e canone annuo per la manutenzione	
	e le evolutive del portale: i corrispettivi saranno liquidati anticipatamente di anno	
	in anno a decorrere dalla data di avvenuta messa a disposizione del piano;	
	iii. I servizi, di cui il precedente art. 2 lett. c) punto i), ii) e iii), saranno liquidati	
	bimestralmente previa rendicontazione delle attività svolte come nel seguito	
	illustrato.	
	iv. Non è previsto un compenso per quanto previsto al precedente art. 2 lett. c)	
	punto iv).	
	Data la natura del contratto, i cui compensi sono strettamente dipendenti dalle	
	scelte dei lavoratori, non è prevista anticipazione.	
	La rendicontazione dei servizi di cui il precedente art. 2 lett. c) punto i), ii) e iii), sarà	
	resa disponibile sul portale e trasmessa in formato digitale. Le informazioni minime	
	contenute distinte per ogni prestazione resa (anche in formato tabellare secondo	
	il tracciato più congeniale a FER per la realizzazione delle interfacce necessarie a	
	garantire il flusso informativo con i sistemi IT dell'IMPRESA) sono:	
	- Dipendente beneficiario ovvero fruitore della prestazione con indicazione di	
	nominativo, codice fiscale, e, per i soli fruitori, rapporto di parentela con il	
	dipendente e riferimenti dell'istanza inoltrata dal dipendente in favore del	
	fruitore);	
	- tipologia del servizio erogato/fruito in riferimento all' art. 2 lett. b) del presente;	
	- modalità di erogazione del servizio erogato/fruito in riferimento all' art. 2 lett. c)	
	del presente;	
	- per i servizi di cui l'art. 2 lett. c) punti i) e ii) del presente, data di erogazione	
	del servizio;	

- per i servizi di cui l'art. 2 lett. c) punto iii) del presente, data di presentazione della richiesta da parte del dipendente, data di avvenuto rimborso e numero dei giorni intercorrenti tra la richiesta ed il rimborso;
- importo del servizio erogato.

Il direttore esecuzione contratto (DEC), entro 15 giorni dalla trasmissione del report, potrà comunicare proprie osservazioni o alternativamente autorizzare con certificato di pagamento l'emissione della fattura, in tale occasione eventuali penali o sanzioni potranno essere trattenute secondo quanto previsto al successivo art. 13 lett. f).

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previa: acquisizione di DURC con esito regolare; esito positivo delle verifiche effettuate da FER S.r.l. in merito alla insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all'art. 2 comma 9 D.lgs. 262/06 ed esclusivamente a condizione che sulla fattura sia esplicitamente riportato il codice CIG assegnato al contratto nonchè esito positivo della verifica che il conto corrente di accredito indicato sulla fattura corrisponda al conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'art. 3 della L. 136/10.

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, il IMPRESA è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori / subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER s.r.l. ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della

provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010.

Il IMPRESA dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla

presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____, C.F. _____;

- _____, C.F. _____.

L'IMPRESA è tenuta a comunicare a FER eventuali variazioni relative a suddetti

conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro massimo 5

giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione.

ART. 7 – PIANO WELFARE

All'avvio del servizio, entro 30 giorni dall'avvio del contratto che potrà intervenire,

anche nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del

D.L. 76/20 mediante comunicazione scritta, e, nel corso dell'esecuzione del

contratto, con cadenza _____ (dunque entro le scadenze del

_____, del _____, del _____ e del _____ di

ogni anno), l'IMPRESA sarà tenuta, come da precedente art. 2 lett. a), a

raccogliere e analizzare le esigenze elaborando, sempre entro il medesimo

termine, una proposta di piano *welfare* quale *mix* delle tipologie di servizio ex art.

2 lett. b) del presente contratto.

Al ricevimento della proposta a mezzo comunicazione scritta, entro il termine di 15

giorni, il direttore esecuzione contratto (DEC) potrà alternativamente:

- Comunicarne l'accettazione. In tal caso l'affidatario dovrà mettere a disposizione i servizi sull'applicativo dedicato (di cui il successivo art. 8) entro i successivi 5 giorni.

- Comunicarne il rigetto, con indicazione delle parti non gradite e da modificare. In tale circostanza sono concessi all'affidatario termini dimezzati (7 giorni) per la nuova formulazione del piano. L'eventuale rigetto anche della seconda formulazione comporterà l'applicazione della penale di cui il successivo Art. 13 lett. f) con decorrenza dal primo invio del piano.

Il DEC, laddove ricorrano particolari condizioni (concomitanza con periodi festivi, richieste relative ad estensioni dei servizi già in essere, impedimenti etc.), potrà concedere la sospensione dei termini ovvero concordare diversi termini.

L'IMPRESA riconosce quale finalità di FER l'ottenimento del maggior vantaggio fiscale per sé e per i propri dipendenti ed a tal fine si impegna, con la formulazione del piano a soddisfare tale fine. Eventuali modifiche della normativa fiscale (o degli orientamenti interpretativi delle Amministrazioni preposte) che dovessero intervenire nel corso della durata del contratto riducendo i servizi contenuti nel Piano o variando le modalità di fruizione (es. passaggio da modalità di fruizione a rimborso a quella in forma diretta, riduzione limiti di esenzione fiscale, ecc.), dovranno essere tempestivamente comunicate e, ferme restando le valutazioni di competenza di FER, recepite sul Portale senza oneri aggiuntivi. Qualora, siano disponibili sopravvenuti benefici fiscali (sia per limiti che per ulteriori categorie) l'IMPRESA ha l'onere di darne notizia a FER che potrà autorizzarne l'inserimento nel piano.

Il piano indicherà:

	A. lo stato di fatto del contratto che riporti:	
	i. i risultati conseguiti relativi a quanto contenuto nei successivi punti;	
	ii. l'andamento di tali indici nel tempo;	
	iii. un quadro di raffronto tra le precedenti stime e il realizzato;	
	iv. per gli eventuali scostamenti le ragioni che li hanno comportati;	
	v. gli esiti delle campagne di misurazione del gradimento del servizio da parte del fruitore;	
	vi. le anomalie registrate nel periodo precedente.	
	B. Obiettivi futuri in termini di adesione al piano (numero di soggetti aderenti e importi di adesione);	
	C. proposta di piano che individui il <i>mix</i> delle modalità di erogazione, ex precedente art. 2 lett. c), con espressa indicazione del <i>range</i> minimo/massimo atteso (espresso come rapporto tra importi erogati per singola modalità fratto l'importo globale erogato come <i>welfare</i>);	
	D. proposta di piano che individui il <i>mix</i> delle tipologie di servizio ex art. 2 lett. b) del presente contratto, con indicazione, per ciascuna tipologia di servizio da erogare, del relativo <i>range</i> minimo/massimo atteso (espresso come rapporto tra importi stimati da erogare per singola tipologia fratto l'importo stimato globale da erogare come <i>welfare</i>);	
	E. illustrazione della rete di esercizi convenzionati (elencazione degli stessi, distribuzione sul territorio, possibilità di gestione dei servizi da remoto, etc.).	
	ART. 8 – APPLICATIVO WELFARE	
	I servizi indicati nel piano welfare saranno resi disponibili su un applicativo (di seguito "APP"), che garantisca la consultazione, H24 – 7/7, da parte dei fruitori e dei referenti FER per la presente commessa, anche a mezzo dispositivi mobili con	

sistema operativo sia Android che iOS.

L'applicativo dovrà essere reso disponibile ed implementato dalle anagrafiche dei dipendenti, entro 30 giorni dall'avvio del contratto che potrà intervenire, anche nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/20 mediante comunicazione scritta.

L'applicativo dovrà essere reso accessibile a mezzo autenticazione a due fattori con obbligo di modifica di dati di *login* con cadenza almeno semestrale.

L'applicativo dovrà consentire la gestione delle comunicazioni nonché della archiviazione documentale relativa a i servizi da prestare ed in particolare garantire i seguenti *tool*:

A. INTERFACCIA STAZIONE APPALTANTE

- i. *database* per la raccolta delle informazioni;
- ii. canale dedicato al flusso informativo con la U.O. Personale di FER per le somme riconosciute al dipendente a titolo di *welfare*;
- iii. visualizzazione in tempo reale dell'andamento globale dei servizi (*dashboard*);
- iv. anagrafica del personale impiegato (completa degli importi riconosciuti da FER, importi fruiti nel tempo dal dipendente, i tempi di rimborso);
- v. visualizzazione in tempo reale delle somme erogate in forma diretta e i tempi di rimborso ai dipendenti (dato aggregato quale somma totale degli importi erogati suddivise per periodo e possibilità di estrazione per singolo dipendente);
- vi. visualizzazione in tempo reale dei tempi di rimborso ai dipendenti (dato aggregato quale media dei tempi di rimborso, dato critico quale tempo maggiore di attesa e dato attuale quale numero di procedure attualmente

	in attesa di rimborso e possibilità di estrazione per singolo dipendente);	
	vii. visualizzazione in tempo reale del numero di operazioni svolte e di quelle	
	in attesa di definizione;	
	viii. visualizzazione in tempo reale degli importi residui riconosciuti ai	
	dipendenti e non ancora fruiti;	
	ix. visualizzazione in tempo reale dei buoni spesa/voucher erogati ai	
	dipendenti (dato aggregato quale somma totale degli importi erogati	
	suddivide per periodo, importo globale distinto per tipologie di buoni	
	richiesti e valore medio del singolo buono spesa);	
	x. un canale (interfaccia grafica/sezione dedicata) per il Direttore Esecuzione	
	Contratto che consenta di supervisionare le prestazioni rese e	
	sovrintendere i cicli di pagamento e	
	xi. visualizzazione in tempo reale dei feedback del personale;	
	xii. visualizzazione in tempo reale di reclami / lamentele / segnalazioni dei	
	dipendenti;	
	xiii. possibilità di estrarre report modulabili sia per dipendente che per	
	categoria di servizio o modalità di erogazione	
	xiv. possibilità di estrarre report sull'andamento economico e gestione	
	contabile della commessa.	
	B. INTERFACCIA DIPENDENTE	
	xv. Tasto di ricerca agile per la facile individuazione del prodotto gradito: con	
	campo testuale, ricerca per modalità di erogazione del servizio, ricerca per	
	tipologia del servizio e ricerca su mappa;	
	xvi. Dashboard per la gestione di servizi ad erogazione diretta, per richieste di	
	buoni spesa ed erogazione degli stessi, per la visualizzazione e gestione	

	delle pratiche di rimborso;	
	xvii. Report in tempo reale su servizi usufruiti, importi disponibili, storico delle operazioni;	
	xviii. Canale per l'inoltro delle istanze per l'indicazione di un fruitore diverso dal dipendente;	
	xix. Canale per il rinnovo dei buoni spesa e/o carburanti, <i>voucher</i> , etc. scaduti;	
	xx. Sistema di raccolta <i>feedback</i> sull'espletamento del servizio;	
	xxi. Canale per la gestione dei <i>tickets</i> e per l'assistenza (sia con l'ausilio di <i>chatbot</i> che, per gli orari 9:00 – 18:00 dal lun. al ven., di operatore);	
	xxii. Canale per l'invio di reclami / lamentele / segnalazioni dei dipendenti;	
	xxiii. Servizio di notifiche per scadenze, avvenuta chiusura delle pratiche di rimborso, disponibilità buoni spesa, riconoscimento nuovi sconti, attivazione nuovi servizi.	
	ART. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PIANO	
	I servizi saranno resi fruibili dall'IMPRESA nelle modalità indicate al precedente art. 2 lett. c).	
	È obbligo dell'IMPRESA fornire e tenere aggiornata una guida illustrativa e materiale informativo che descriva il funzionamento della piattaforma, le modalità di fruizione dei servizi di <i>welfare</i> , delle procedure di rimborso, del procedimento per l'ottenimento dei <i>ticket</i> e dei <i>voucher</i> , nonché dei servizi accessori del portale e ogni altra informazione che favorisca la fruizione del servizio. Eventuali campagne divulgative ovvero promozione di servizi/prodotti distribuiti su piattaforma è ammessa purché in una sezione distinta della piattaforma denominata "Proposte commerciali" (ovvero sinonimi).	
	L'IMPRESA garantisce che i servizi saranno resi a prezzi non superiori a quelli	

dagli stessi praticati sul mercato. Eventuali difformità rispetto la presente condizione daranno luogo all'esclusione dell'esercizio dalla rete di fruitori, per almeno un anno, ed all'irrogazione della penale di cui l'art. art. 13 lett. p) e lett. x). È facoltà di FER richiedere di escludere dalla rete di fornitori convenzionati gli esercizi segnalati dai dipendenti/fruitori per episodi di condotte non idonee ovvero abbiano fornito servizi con bassi *standard* qualitativi; del pari è onere dell'IMPRESA vigilare sulla condotta degli esercizi ed assicurare adeguati livelli qualitativi. I servizi resi nella presente modalità sono garantiti nella misura minima indicata dall'ultima edizione de piano *welfare*.

i. Per la modalità di cui al precedente art. 2 lett. c) punto i) (servizi prestati in forma diretta) l'IMPRESA in forma diretta sull'applicativo mediante propri esercizi ovvero una rete di fornitori convenzionati erogherà le prestazioni nei tempi previsti per il singolo servizio. Per l'erogazione dei servizi, il beneficiario, informato dei costi, dei tempi di fruizione e delle condizioni del servizio, effettua, entro l'importo massimo da egli stesso destinato al piano, il proprio ordine sul Portale e l'IMPRESA procede all'acquisto (formeranno oggetto di rendiconto, di cui il precedente art. 6 punto iii) i soli servizi completamente fruiti da parte del dipendente/fruitore).

ii. Per la modalità di cui al precedente art. 2 lett. c) punto ii) (buoni spesa e/o carburanti, *voucher*, *ticket*), l'IMPRESA in forma diretta sull'applicativo emetterà, entro 5 giorni dalla richiesta del lavoratore, entro l'importo massimo da egli stesso destinato al piano, buoni spesa e/o carburanti, *voucher*, spendibili presso gli esercizi commerciali, ovvero le catene di distribuzione, indicati sul *voucher*/buono spesa stesso. Per l'erogazione dei *voucher*, il beneficiario, informato dei costi, dei tempi di fruizione, della rete di esercizi che accettano il

voucher e delle condizioni del servizio, effettua il proprio ordine sul Portale e

l'IMPRESA procede all'acquisto (formeranno oggetto di rendiconto, di cui il

precedente art. 6 punto iii) i soli *ticket* emessi). Questi saranno spendibili fino al

limite d'importo da questo fissato e potranno eventualmente prevedere

limitazioni per le sole categorie di prodotti/servizi di cui il precedente art. 2 lett.

b). I *voucher*/buono spesa avranno una durata minimo annuale eventualmente

rinnovabile una sola volta su richiesta del dipendente.

iii. Per la modalità di cui al precedente art. 2 lett. c) punto iii) (rimborso delle spese

sostenute), il dipendente trasmetterà tramite portale le prove della spesa,

indicandone la tipologia di appartenenza e quanto richiesto dalla normativa

fiscale vigente al momento della richiesta. La richiesta di rimborso può avere

ad oggetto unicamente spese rimaste effettivamente a carico e pertanto, il

dipendente dovrà dichiarare alla società appaltante, che né lui né altri abbiano

richiesto e/o ottenuto il rimborso delle stesse spese da parte di altri soggetti. Al

ricevimento della richiesta, l'IMPRESA è tenuta valutare la riconducibilità della

spesa alle ipotesi previste dalla normativa fiscale, la sussistenza dei

presupposti per il rimborso e l'idoneità della documentazione trasmessa. La

valutazione circa l'idoneità e la validità della documentazione ai fini fiscali,

nonché il rispetto dei limiti di spesa e il corretto utilizzo delle quote vincolate del

welfare, è nella responsabilità esclusiva dell'IMPRESA, che dovrà garantire la

conservazione di copia di tutta la documentazione prodotta al fine di renderla

prontamente disponibile in caso di verifica da parte delle Autorità competenti.

FER potrà rivalersi nei confronti dell'IMPRESA di ogni onere derivante da errori

e/o omissioni nell'espletamento di tali verifiche. All'esito delle verifiche, entro 30

giorni naturali e consecutivi dalla presentazione della domanda, ne darà

	comunicazione all'istante accogliendo la domanda ovvero rigettarla fornendone	
	motivazione. Entro il quindicesimo giorno del mese, l'IMPRESA è invierà a FER	
	un rendiconto delle richieste di rimborso accolte per le quali saranno	
	riconosciute, mediante accredito nel cedolino paga del dipendente, il rimborso	
	le somme spettanti.	
	Ove i dipendenti, pur avendo destinato delle somme al welfare, non usufruiscano,	
	per intero o in parte, del valore entro il 31 dicembre dell'anno, i residui,	
	contestualmente comunicando al dipendente, saranno automaticamente trasferiti	
	del valore non utilizzato all'annualità successiva per intero e senza decurtazione.	
	Eventuali crediti non goduti per un periodo superiore a 24 mesi saranno	
	automaticamente destinati al fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai	
	lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico.	
	ART. 10 – OBBLIGHI DI FER	
	Nel periodo di efficacia del presente contratto FER si impegna a:	
	- Promuovere il piano welfare ed informarne le OO.SS e i dipendenti;	
	- Informare l'IMPRESA della propria intenzione di stipulare e/o modificare atti	
	e/o contratti in materie afferenti all'oggetto del presente;	
	- fornire all'IMPRESA la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti	
	e documenti disponibili, necessari per il puntuale e completo disbrigo di	
	formalità e adempimenti riguardanti il servizio dell'IMPRESA.	
	ART. 11 – OBBLIGHI DEL IMPRESA	
	L'IMPRESA è tenuta ad eseguire l'incarico oggetto del presente nel pieno,	
	completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile ed è inoltre	
	tenuta ad osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire	
	la completezza e fattibilità delle soluzioni proposte in ogni loro fase.	

Il IMPRESA è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino responsabilità per FER.

L'IMPRESA è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

L'IMPRESA è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

L'IMPRESA, nell'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

L'IMPRESA è, inoltre, obbligata a:

- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto;
- svolgere l'incarico impiegando propri mezzi e risorse assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e conseguenti, nonché i rischi correlati;
- designare all'interno del proprio organico un "referente" del "Team di progetto"

	in possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo;	
	- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad	
	eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni	
	richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente	
	presso la sede di FER;	
	- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed	
	esaustive per l'attività di FER e le finalità che intende raggiungere con il	
	presente;	
	- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER	
	senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna	
	operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e	
	formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER;	
	- mettere a disposizione di FER ogni documentazione relativa alla gestione del	
	rapporto;	
	- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa condotta per conto di	
	FER;	
	- garantire la trasparenza dei rapporti con gli esercizi convenzionati;	
	- assicurare la completa gestione del piano <i>welfare</i> ;	
	- tenere aggiornate le anagrafiche e garantire una corretta e sicura archiviazione	
	dei dati;	
	- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del	
	servizio di cui all'art. 1176 del codice civile;	
	- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei	
	quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, impegnandosi a	
	rispettare rigorosamente tutte le normative relative all'applicazione del D.Lgs	

196/2003.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il IMPRESA ha costituito

Cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/16 mediante

_____ n° _____ rilasciata da _____ filiale di _____ per

l'importo di euro _____ pari al 10 % degli importi stimati per la parte

principale del contratto – euro _____ euro – e con l'impegno del

garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio da parte di FER dell'opzione di

rinnovo.

FER potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione

definitiva in tutti i casi in cui il IMPRESA venga meno agli impegni assunti; il

IMPRESA è pertanto tenuto a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia

eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.

FER ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura

dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 imputabili a negligenze, errori

e/o omissioni.

Nel caso di risoluzione del contratto per perdita dei requisiti ex art. 80 del D.lgs.

50/16 comporterà l'escussione per intero della cauzione.

In merito il IMPRESA ha presentato Polizza di Assicurazione della responsabilità

civile professionale di cui all'art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n. _____

rilasciata da _____ in data _____ con massimale minimo di euro

5.000.000,00 ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza

equivalente, per l'intera durata del presente rapporto contrattuale.

ART. 13 – PENALI

Ove non diversamente disposto, la penale giornaliera da applicare in caso di ritardo

da parte dell'IMPRESA è pari allo 1% per mille del valore massimo previsto per la prima annualità contrattuale.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro e nel caso in cui l'importo cumulativo superi il limite massimo del 10% del valore della parte principale del contratto di cui all'art. 3 lett. a) punto i), saranno promosse le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16. In tale caso si provvederà all'escussione dell'intera cauzione di cui il precedente art. 12. In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all'art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore convenzionale del contratto di cui al capoverso che precede.

È prevista per le seguenti ipotesi l'applicazione di una penale:

A. in riferimento al precedente art. 1 lett. a), una penale pari al 0,02 % dell'importo massimo contrattuale (art. 3), per ogni giorno indivisibile di ritardo eccedente le scadenze previste.

B. in riferimento al precedente art. 2 lett. e), una penale pari a 10 €/giorno per ogni giorno di ritardo anche di un solo questionario di gradimento meno del cinquantesimo richiesto. La mancata compilazione del questionario da parte del personale intervistato non comporterà la penale purché si dimostri che i dipendenti coinvolti abbiano ricevuto almeno due *allert* in ingresso alla piattaforma.

C. in riferimento al precedente art. 5, una penale pari al 1% del valore della fattura per ogni giorno indivisibile di ritardo eccedente il termine di trenta giorni per il pagamento degli esercizi convenzionati. Laddove l'intervento sostitutivo illustrato nel precedente art. 5 abbia luogo per più di 5 volte in un bimestre, è facoltà di FER risolvere il presente contratto per grave inadempimento.

	D. in riferimento al precedente art. 5, una penale pari a 50€ per ogni mancata	
	comunicazione, totale o parziale, delle disposizioni di cui il richiamato articolo.	
	Laddove la circostanza abbia luogo per più di 5 volte in un semestre, è facoltà	
	di FER risolvere il presente contratto per grave inadempimento.	
	E. in riferimento al precedente art. 6, una penale pari a 50 € per ogni giorno di	
	ritardo eccedente il termine di cinque giorni per la comunicazione di variazione	
	dei conti correnti dedicati.	
	F. in riferimento al precedente art. 7, una penale pari al 0,1 % dell'importo	
	massimo previsto per la parte principale (art. 3), per ogni giorno indivisibile di	
	ritardo eccedente il trentesimo dall'aggiudicazione. Per ritardi superiori al	
	sessantesimo giorno è facoltà di FER risolvere il presente contratto per grave	
	inadempimento.	
	G. in riferimento al precedente art. 7, una penale pari al 0,02 % dell'importo	
	massimo contrattuale (art. 3), per ogni giorno indivisibile di ritardo eccedente	
	le scadenze successive alla prima.	
	H. in riferimento al precedente art. 7 lett. b), ove si riscontrino, per due	
	consecutive edizioni del piano, scostamenti rispetto gli obiettivi	
	precedentemente stimati, è facoltà di FER convocare l'IMPRESA al fine di	
	concordare un piano straordinario di revisione del servizio;	
	I. in riferimento al precedente art. 7 lett. c), in caso di scostamenti dal range	
	individuato dal precedente piano <i>welfare</i> superiori al 10% della differenza tra	
	massimo e minimo, una penale pari a 5 €/giorno per punto indivisibile di	
	scostamento eccedente il 10% della differenza tra massimo e minimo	
	previsto;	
	J. in riferimento al precedente art. 7 lett. d), in caso di scostamenti dal range	

	individuato dal precedente piano <i>welfare</i> superiori al 10% della differenza tra	
	massimo e minimo, una penale pari a 5 €/giorno per punto indivisibile di	
	scostamento eccedente il 10% della differenza tra massimo e minimo	
	previsto;	
	K. in riferimento al precedente art. 8, una penale pari al 0,05 % dell'importo	
	massimo previsto per la parte principale (art. 3), per ogni giorno indivisibile di	
	ritardo eccedente il trentesimo dall'aggiudicazione. Per ritardi superiori al	
	novantesimo giorno è facoltà di FER risolvere il presente contratto per grave	
	inadempimento.	
	L. in riferimento al precedente art. 8, una penale pari a 10 €/giorno per ogni	
	giorno successivo al terzo di inoperatività di ognuno dei <i>tool</i> dedicati a FER.	
	M. in riferimento al precedente art. 8, una penale pari a 100 €/giorno per ogni	
	successivo al terzo, di inoperatività della piattaforma.	
	N. in riferimento al precedente art. 9, una penale pari 100 €/giorno per ogni giorno	
	di indisponibilità della guida illustrativa;	
	O. in riferimento al precedente art. 9, una penale pari a 10 €/giorno per ogni	
	giorno di mancato aggiornamento delle informazioni contenute nella guida	
	illustrativa;	
	P. in riferimento al precedente art. 9, ove si riscontri, anche su segnalazione del	
	dipendente, che l'esercizio in rete ha praticato prezzi superiori a quelli	
	normalmente praticati sul mercato, oltre a quanto nel seguito previsto in favore	
	del dipendente, all'immediata esclusione dell'esercizio dalla rete per una	
	durata di almeno un anno. Laddove la circostanza abbia luogo per più di 5	
	volte in un semestre, è facoltà di FER risolvere il presente contratto per grave	
	inadempimento.	

Q. in riferimento al precedente art. 9 punto iii), una penale pari al 0,1 % del valore

globale delle istanze accolte per ogni giorno indivisibile di ritardo eccedente il

quindicesimo del mese successivo all'accoglimento dell'istanza;

R. in caso di un gradimento del servizio da parte dei dipendenti, misurato con

feedback resi in forma autonoma ovvero con somministrazione di questionari

da parte dell'IMPRESA, inferiore a 65/100, FER non eserciterà le opzioni ed i

rinnovi previsti ai precedenti artt. 3 e 4 . In caso di *feedback*, resi in forma

autonoma ovvero con somministrazione di questionari da parte

dell'IMPRESA, inferiore a 60/100, FER combinerà la penale di 5 €/giorno per

ogni punto inferiore al sessantesimo. In caso di *feedback*, resi in forma

autonoma ovvero con somministrazione di questionari da parte

dell'IMPRESA, inferiore a 45/100 per un periodo superiore a 60 giorni, è

facoltà di FER risolvere il presente contratto per grave inadempimento;

S. in caso di non conformità minori, non ricadenti nelle precedenti ed attinenti a

vizi delle prestazioni rese nei confronti di FER comporteranno l'attribuzione di

una penale pari a 50 € per ogni non conformità riscontrata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati all'IMPRESA per

iscritto eventualmente quantificando, ovvero individuando il metodo di calcolo, gli

importi delle penali. L'IMPRESA dovrà, nel termine massimo di 10 (dieci) pena

decadenza, comunicare le proprie deduzioni. La disapplicazione totale o parziale

della penale da parte di FER è consentita qualora ricorra una delle circostanze di

seguito indicate:

i. l'inadempimento sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo

imputabili all'IMPRESA;

ii. la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto

	all'interesse di FER al tempestivo adempimento contrattuale;	
iii.	l'IMPRESA abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno comportato l'applicazione della penale;	
iv.	l'IMPRESA abbia attuato rimedi compensativi atti a soddisfare l'interesse di FER al tempestivo adempimento contrattuale.	
	L'accoglimento totale o parziale dell'istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo all'IMPRESA.	
	Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del DEC ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'IMPRESA le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	L'ammontare delle penali è trattenuto da FER sui primi pagamenti spettanti all'IMPRESA successivi alla constatazione.	
	In favore dei dipendenti sono inoltre riconosciute le seguenti penali:	
S.	in riferimento al precedente art. 8, una penale pari a 0,1 €/giorno per ogni giorno successivo al terzo di inoperatività di ognuno dei <i>tool</i> dedicato al dipendente.	
T.	in riferimento al precedente art. 8, una penale pari a 1 €/giorno per ogni giorno successivo al terzo, di inoperatività della piattaforma.	
U.	in riferimento al precedente art. 9 punto i), una penale pari al pari al 0,1 % del valore dell'ordinativo per ogni giorno di ritardo rispetto i tempi previsti per l'erogazione dello specifico servizio.	
V.	in riferimento al precedente art. 9 punto ii), una penale pari al pari al 0,1 % del valore dell'ordinativo per ogni giorno di ritardo nell'emissione del <i>Voucher/ticket</i> . Parimenti per ritardi nel rinnovo della validità degli stessi sarà	

	applicata la medesima penale.	
	W. in riferimento al precedente art. 9 punto iii), una penale pari al pari 5,00	
	€/giorno, da riconoscere anche in caso di rigetto dell'istanza, per ogni giorno	
	di ritardo.	
	T. in riferimento al precedente art. 9, una penale pari al 20% dell'importo del	
	singolo ordinativo, ove si riscontrino, anche su segnalazione del dipendente, che	
	l'esercizio in rete ha praticato prezzi superiori a quelli normalmente praticati	
	sul mercato;	
	X. in caso di non conformità minori, non ricadenti nelle precedenti ed attinenti a	
	vizi delle prestazioni rese nei confronti del dipendente ovvero del fruitore	
	comporteranno l'attribuzione di una penale pari a 5 € per ogni non conformità	
	riscontrata.	
	Tali penali in favore del dipendente saranno riconosciute in forma di <i>voucher/ticket</i>	
	di acquisto per prodotti/servizi disponibili sulla piattaforma.	
	ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI	
	INTEGRITÀ	
	FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art.	
	109 del D.Lgs. 50/16 nonché quanto previsto dal presente.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16.	
	Qualora si verificano le condizioni previste all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16,	
	FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri	
	dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.	
	La Stazione Appaltante risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita	
	dei requisiti richiesti dal Bando di gara introdotti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.	
	50/2016 e conseguentemente escutere per intero la cauzione di cui il precedente	

art. 12.

Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:

-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del

bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del

contraente da parte di FER;

-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità

finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi, finalizzata

all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di

FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite

richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o

durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative alla procedura;

-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di integrità" nei

contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà

autorizzazione di subappalto.

ART. 15 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto, il cottimo e il sub-affidamento è ammesso nelle forme e modalità di

cui l'art. 105 del D.lgs. 50/16. In riferimento alle categorie di prestazioni oggetto del

presente, il subappalto è ammesso fino al concorrere del limite del 50%

dell'importo dell'intero contratto fermi restanti i limiti e le condizioni stabiliti dalla

normativa che regola la materia.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/16 e nello specifico le prestazioni di cui la lett. 3-bis della richiamata norma attengono esclusivamente a subcontratti che concernono prestazioni di servizi/forniture rivolte in favore dell'appaltatore ed hanno carattere sussidiario, secondario o complementare rispetto a quelle rientranti nell'oggetto dell'affidamento: rientrano in tale condizione gli esercizi convenzionati nonché gli sviluppatori della piattaforma.

La richiesta di autorizzazione al subappalto corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti).

L'IMPRESA è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di FER e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti.

L'IMPRESA terrà FER manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti di FER in relazione all'esecuzione del presente.

È tassativamente vietata la cessione del contratto.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nel:

- D.Lgs 50/16. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 207/2010. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs

163/06”;

- Linee guida ANAC

- Condizion Generali di contratto FER.

ART. 17 – CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.

il Direttore Generale

dott. Stefano Masola

per il IMPRESA

il _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e16.

per il IMPRESA

il _____